

Quesito n. 1 pervenuto il 28.01.2013

Con la presente siamo qui a richiedervi di poter ammettere fatta salva l'esclusione dalla gara, la partecipazione di al Bando di gara in oggetto ,potendo vincolare la propria OFFERTA all'accettazione da parte di CVN delle seguenti precisazioni:

BANDO DI GARA art. 25 (Penali da ritardata consegna)

Non prevede alcun tetto ma solo che qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale il Committente abbia la facoltà di risolvere il contratto. Non sono esclusi i danni ulteriori.

Precisazione 1: l'ammontare massimo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, tale somma dovrà considerarsi il solo rimedio esperibile, restando pertanto esclusa espressamente la risarcibilità del danno ulteriore.

Precisazione 2 : "Il Committente rinuncia espressamente alla compensazione degli importi dovuti a titolo di penale con altri importi contrattualmente previsti"

BANDO DI GARA art. 26 (Responsabilità e garanzie del FORNITORE)

La responsabilità per danni sia diretti che indiretti/conseguenziali non è limitata. Il nostro suggerimento è il seguente da aggiungere nel contratto sostituendo quanto stabilito all'art. 26.1 o come articolo aggiunto

"LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Precisazione 3:

Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del FORNITORE nei confronti del COMMITTENTE per i danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dal Contratto, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% dell'importo contrattuale. Salvi i limiti inderogabili di legge, il FORNITORE non sarà tenuta a risarcire al COMMITTENTE il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il FORNITORE non sarà chiamata a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell'opera realizzata. In ogni caso il FORNITORE non indennizzerà il COMMITTENTE degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il COMMITTENTE fosse chiamato a risarcire a terzi. In caso di conflitto interpretativo, le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra disposizione eventualmente contraria contenuta nel Contratto."

BANDO DI GARA art. 28

Prevede una responsabilità illimitata in relazione a danni a terzi.

Precisazione 4:

E' accettabile la responsabilità di per l'indennizzo da parte di di eventuali danni che il Cliente fosse chiamato a risarcire a terzi purchè soggetto alle seguenti limitazioni:

- che sia limitato a danni fisici a persone o cose causato da negligenza di
- che abbia facoltà di poter intervenire nella controversia.

Risposta al quesito n. 1:

In riferimento a quanto richiesto si precisa che non è ammessa alcuna negoziazione delle clausole contrattuali.

Quesito n. 2 pervenuto il 29.01.2013

Stiamo preparando la documentazione di gara per quanto in oggetto e avremmo le seguenti domande circa il facsimile di contratto di gara

Rif pag 34 pos 27,3 sino a pos 27,7

in tali paragrafi viene evidenziata la responsabilità del fornitore circa problemi generati dalla fornitura in oggetto

La domanda è la seguente: Esiste un limite di responsabilità circa i danni consequenziali ("liability") del fornitore (ad es fino al valore dell'ordine)? Inoltre chiedo cortesemente chiarimenti circa l'applicabilità di questo articolo. Pongo un esempio: A valle dell'accettazione definitiva del prodotto, un guasto ai compressori aria porta il vs sistema in blocco producendo ad esempio acqua alta a Venezia. Anche in questo caso il fornitore dei compressori sarebbe responsabile e chiamato a risarcire i danni consequenziali? Il danno è solo relativo al periodo di fabbricazione e consegna o si estende alla messa in operazione del bene?

Rif pag 34 pos 28

in tali paragrafi viene evidenziata l'impossibilità di effettuare subcontratti anche parziali

Questo articolo è applicabile anche al caso in cui il fornitore di compressori acquisti sub componenti (ad es il motore elettrico) od utilizzi fornitori per l'esecuzione di parti dell'impianto elettrico della macchina?

Rif pag 31 pos 25.5 e 25.6

in tali paragrafi viene evidenziata la garanzia di 36 mesi dalla data di accettazione definitiva. Come si applica tale articolo nel caso in cui tra l'accettazione provvisoria (consegna del bene e completamento contratto) e la data dell'accettazione del bene (avviamento) trascorra un tempo significativo (6 mesi ed oltre)? Ovvero: chi risponde della conservazione del bene, chi effettua le verifiche di conservazione e le attività di manutenzione durante stoccaggio durante questo periodo intermedio? Come si applica in tale periodo la responsabilità sul prodotto consegnato, in particolare se all'atto dell'avviamento questo risulti danneggiato od ancor più non in grado di essere avviato? Chi ne risponde?

Risposta al quesito n. 2:

In riferimento a quanto richiesto si precisa quanto segue:

1) Rif pag 34 pos 27.3 sino a pos 27.7

L'art. 27.3 del contratto espressamente si riferisce agli obblighi del fornitore di adottare le opportune precauzioni e predisposizioni per evitare danni a persone e cose "durante l'esecuzione della fornitura". L'esecuzione della fornitura si conclude con l'accettazione definitiva di cui all'art. 8 del medesimo contratto. Si precisa, inoltre, che tutte le condizioni contrattuali non possono essere oggetto di modifica.

2) Rif pag 34 pos 28

L'art. 28 del contratto espressamente prevede che gli eventuali subcontratti possano intervenire esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione scritta del Responsabile del Contratto, secondo la procedura disciplinata dal medesimo art. 28, commi 2 e ss.

3) Rif pag 31 pos 25.5 e 25.6

L'art. 25.5 del contratto si riferisce esclusivamente alla garanzia di legge di cui agli artt. 1490 e ss. del codice civile. In particolare, la previsione di cui al citato art. 25.5 contiene una deroga al regime ordinario dei termini e condizioni per l'azione processuale di cui all'art. 1495 c.c. Si precisa, inoltre, che gli artt. 6, 7 e 8 del contratto contengono la disciplina relativa ai controlli della fornitura. In particolare, l'art. 6.1 prevede che, a seguito della consegna della fornitura e della redazione del verbale di accettazione provvisoria, in esito al positivo espletamento dei collaudi di cui all'art. 5, "i package compressori a vite risulteranno nella piena disponibilità del COMMITTENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilità quale detentore del bene". Resta fermo quanto indicato ai successivi artt. 7 e 8 ai fini dell'accettazione definitiva della fornitura.

Quesito n. 3 pervenuto il 30.01.2013

Con riferimento alla Gara in oggetto, chiediamo il Vostro chiarimento in merito al seguente punto del Disciplinare di Gara per la Presentazione delle Offerte.

6.2. Busta B – 'Offerta Economica': Chiediamo se l'Offerta Economica dovrà indicare il solo importo a corpo dei n. 4 compressori d'aria a vite specificando il modello offerto ed allegando il foglio dati MV100P-PE-GMF-1062-CO compilato oppure, in aggiunta ai precedenti, dovrà anche includere la descrizione tecnica degli equipaggiamenti offerti.

Risposta al quesito n. 3:

In riferimento a quanto richiesto si precisa che il foglio dati MV100P-PE-GMF-1062-CO costituisce parte della specifica tecnica di fornitura, ha natura esplicativa e non deve essere in alcun modo compilato dai concorrenti.

Quesito n. 4 pervenuto il 05.02.2013

In riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare al LOTTO 2, con la presente siamo a richiedere chiarimento circa il contenuto della Busta B – Offerta Economica:

- Viene richiesta l'offerta su carta bollata ® prego confermare che è sufficiente n° 1 marca da bollo del valore di € 14,62;
- Allegheremo all'offerta economica, un dettaglio tecnico ed economico (prezzi unitari) per le quantità e le tipologie indicate nel Computo Metrico di Fornitura ® prego confermare che gli allegati potranno essere redatti su carta semplice non bollata.

Risposta al quesito n. 4:

In riferimento a quanto richiesto si conferma che sull'offerta economica dovrà essere applicata una marca da bollo di € 14,62; – come previsto al punto 6.2. del disciplinare di gara alle pagg. 17 e 18.

Nella busta B "Offerta economica" – **con riferimento al lotto 2** – dovrà essere inserita **esclusivamente** l'offerta, redatta secondo le modalità indicate al medesimo punto 6.2 contenente l'importo a corpo, espresso in cifre ed in lettere, per la fornitura delle passerelle porta cavi oggetto di gara. Nessun altro documento dovrà essere inserito in detta busta B.

Quesito n. 5 pervenuto il 05.02.2013

Con la presente sono a chiedere se è possibile visionare i seguenti schemi unifilari di riferimento per i quadri tipo MCC denominati QMM e QSA

– MV100P-PE-NEK-3211

– MV100P-PE-MEK-3211

– MV100P-PE-CEK-3211

Gli schemi unifilari sopra elencati sono gli schemi tipici per i QMM e QSA relativi al lotto 4 del bando di gara 15.

Risposta al quesito n. 5:

Tutta la documentazione necessaria per la predisposizione dell'offerta economica è disponibile sul sito www.consorziovenezianuova.com e www.bandidigara.consorziovenezianuova.com. Non si ritiene pertanto di aderire alla richiesta formulata in quanto i documenti in questione non risultano necessari alla definizione del package oggetto di fornitura con il lotto 4 ed alla formulazione della relativa offerta economica.

Quesito n. 6 pervenuto il 06.02.2013

Stiamo predisponendo la fidejussione per poter partecipare alla gara. Per quanto riguarda la frase *La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.* Non riusciamo a rilevare la durata indicata nel bando. Potete cortesemente indicarci tale durata e la pagina ove si rileva tale dato?

Risposta al quesito n. 6:

Premesso che:

– il bando di gara relativo alla fornitura in oggetto stabiliva che le richieste di chiarimenti avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte;

– pertanto, essendo stato fissato al 15.02.2013 il termine ultimo per la presentazione delle offerte, dovrebbero considerarsi tempestive, secondo quanto stabilito dalla *lex specialis* di gara, le sole richieste di chiarimenti pervenute entro e non oltre il 05.02.2013;

– il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 06.02.2013 e, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione Appaltante di darvi riscontro;

Considerato, tuttavia, che:

– l'art. 72, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dispone che *"sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle Stazioni Appaltanti... almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte"*;

– le informazioni richieste sono finalizzate ad ottenere informazioni utili per la corretta presentazione delle offerte;

– è altresì interesse della Stazione appaltante ricevere offerte quanto più possibile conformi alle proprie esigenze;

Ritenuto che:

– Per la tutela del superiore interesse di assicurare la corretta partecipazione alla procedura concorsuale, possa farsi riferimento al termine di cui all'art. 72, comma 3, e dare riscontro, quindi ai quesiti pervenuti fino a 6 giorni prima del 15.02.2013;

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla richiesta di chiarimento in oggetto come segue:

si precisa che l'impegno dovrà riferirsi al rinnovo della cauzione per ulteriori 180 giorni.

Quesito n. 7 pervenuto il 06.02.2013

Con la presente avrei due quesiti da richiedere riguardo al lotto n.2 per la dichiarazione di fornitura di passerella AISI 316 O ANALOGA pari ad almeno lo 0,5 :

1)la passerella di tipo AISI 304 risulta tra quelle considerate analoghe per la dichiarazione di fornitura già effettuata?

2)un ordine di fornitura della passerella AISI 304 sottoscritto col cliente nel gennaio 2013 con consegna prevista a partire da giugno 2013 è considerato valido e sufficiente come documentazione ai fini della prova di fornitura?

Risposta al quesito n. 7:

Premesso che:

– il bando di gara relativo alla fornitura in oggetto stabiliva che le richieste di chiarimenti avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte;

– pertanto, essendo stato fissato al 15.02.2013 il termine ultimo per la presentazione delle offerte, dovrebbero considerarsi tempestive, secondo quanto stabilito dalla *lex specialis* di gara, le sole richieste di chiarimenti pervenute entro e non oltre il 05.02.2013;

– il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 06.02.2013 e, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione Appaltante di darvi riscontro;

Considerato, tuttavia, che:

- l'art. 72, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dispone che *"sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle Stazioni Appaltanti... almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte"*;
- le informazioni richieste sono finalizzate ad ottenere informazioni utili per la corretta presentazione delle offerte;
- è altresì interesse della Stazione appaltante ricevere offerte quanto più possibile conformi alle proprie esigenze;

Ritenuto che:

- Per la tutela del superiore interesse di assicurare la corretta partecipazione alla procedura concorsuale, possa farsi riferimento al termine di cui all'art. 72, comma 3, e dare riscontro, quindi ai quesiti pervenuti fino a 6 giorni prima del 15.02.2013;

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla richiesta di chiarimento in oggetto come segue:

1) si conferma che le passerelle in AISI 304 sono da considerarsi analoghe a quelle oggetto di fornitura.

2) come specificato nel disciplinare di gara al punto 4.3.1, il requisito di capacità tecnica, con riferimento al lotto 2, è da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva – da inserire a pena di esclusione, nella busta A (cfr. punto 6.1, n. 4) a pag. 8 del disciplinare di gara) attestante l'elenco delle forniture eseguite *"o in corso di esecuzione nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando"* per l'importo indicato al medesimo punto 4.3.1.

Quesito n. 8 pervenuto il 08.02.2013

Invio questa mail per avere alcune delucidazioni sulla presentazione della ns offerta, in particolare per quanto riguarda alcuni punti del "Disciplinare di Gara" (Punto 6.1):

- Esiste un formato di "Domanda di Partecipazione" che potreste cortesemente inviarci ?
- Esiste uno "Schema di Contratto d'Appalto" che potreste cortesemente inviarci?

Risposta al quesito n. 8:

Premesso che:

- il bando di gara relativo alla fornitura in oggetto stabiliva che le richieste di chiarimenti avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- pertanto, essendo stato fissato al 15.02.2013 il termine ultimo per la presentazione delle offerte, dovrebbero considerarsi tempestive, secondo

quanto stabilito dalla *lex specialis* di gara, le sole richieste di chiarimenti pervenute entro e non oltre il 05.02.2013;

– il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 08.02.2013 e, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione Appaltante di darvi riscontro;

Considerato, tuttavia, che:

- l'art. 72, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dispone che *"sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle Stazioni Appaltanti... almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte"*;
- le informazioni richieste sono finalizzate ad ottenere informazioni utili per la corretta presentazione delle offerte;
- è altresì interesse della Stazione appaltante ricevere offerte quanto più possibile conformi alle proprie esigenze;

Ritenuto che:

- Per la tutela del superiore interesse di assicurare la corretta partecipazione alla procedura concorsuale, possa farsi riferimento al termine di cui all'art. 72, comma 3, e dare riscontro, quindi ai quesiti pervenuti fino a 6 giorni prima del 15.02.2013;

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla richiesta di chiarimento in oggetto come segue:

1) Il concorrente è libero di predisporre la domanda di partecipazione autonomamente nel rispetto dei contenuti indicati al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara.

2) Lo Schema di Contratto d'Appalto, così come tutta la documentazione tecnica, è disponibile in versione stampabile sul sito

www.consortiovenezianuova.com, sezione 'bandi di gara', 'Progetto Mose Gare', 'Gara 15'.

Si rappresenta che, come indicato al punto 13) del paragrafo 6.1 'Busta A – Documentazione Amministrativa' del disciplinare di gara (pag. 15), lo Schema di Contratto d'Appalto, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto su ciascuna pagina per accettazione da parte di uno dei soggetti indicati al medesimo punto 13) del paragrafo 6.1 'Busta A – Documentazione Amministrativa' e inserito nella Busta A – Documentazione Amministrativa.

Quesito n. 9 pervenuto il 12.02.2013

La presente per richiedere informazioni in merito alla possibilità di avvalersi di un'impresa ausiliaria (avvalimento) in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara di cui all'oggetto;

in particolare chiediamo se possibile usufruire del requisito UNI EN ISO 9001:2008 per i campi di attività European Accreditation EA 17.

Risposta al quesito n. 9:

Premesso che:

- il bando di gara relativo alla fornitura in oggetto stabiliva che le richieste di chiarimenti avrebbero dovuto essere inviate entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- pertanto, essendo stato fissato al 15.02.2013 il termine ultimo per la presentazione delle offerte, dovrebbero considerarsi tempestive, secondo quanto stabilito dalla *lex specialis* di gara, le sole richieste di chiarimenti pervenute entro e non oltre il 05.02.2013;
- il quesito in oggetto è stato, invece, trasmesso in data 12.02.2013 e, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo per la Stazione Appaltante di darvi riscontro;

Considerato, tuttavia, che:

- le informazioni richieste sono finalizzate ad ottenere informazioni utili per la corretta presentazione delle offerte;
- è altresì interesse della Stazione appaltante ricevere offerte quanto più possibile conformi alle proprie esigenze;

Ritenuto che:

- Per la tutela del superiore interesse di assicurare la corretta partecipazione alla procedura concorsuale, possa darsi riscontro;

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, si dà riscontro alla richiesta di chiarimento in oggetto come segue:

la questione della possibilità di ricorrere all'avvalimento della certificazione di qualità è, allo stato, particolarmente dibattuta.

Ciò posto, la Stazione Appaltante, senza per questo sovrapporsi alle determinazioni che vorrà eventualmente assumere la Commissione di gara, ritiene di condividere l'orientamento del Consiglio di Stato in forza del quale *"La formulazione del citato art. 49 è, dunque, molto ampia e non prevede alcun divieto, sicché ben può l'avvalimento riferirsi anche alla certificazione di qualità di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica, non rilevando, in contrario, che la certificazione di qualità è requisito immanente l'impresa"* (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5408/2012).

Al riguardo, tuttavia si significa che, come affermato dal medesimo Consiglio di Stato nella sentenza n. 2344/2011 *"una volta ammessa l'astratta operatività dell'avvalimento, non può essere trascurata l'evidente difficoltà "pratica" di dimostrare, in concreto, l'effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività.*

In questo contesto, è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti)".

Pertanto, nell'ipotesi in cui i concorrenti ricorressero all'avvalimento per la dimostrazione del requisito del possesso della certificazione di qualità nel settore richiesto dalla *lex specialis*, dovranno essere espressamente indicate nel relativo contratto tutte le risorse, le strutture, il personale qualificato, le tecniche operative ed i mezzi collegati alla specifica certificazione di qualità

UNI EN ISO 9001:2008 per i campi di attività EA 17, che l'ausiliaria metterà a disposizione dell'ausiliata nell'esecuzione dell'appalto.